

## Sulla deontologia: dal pluralismo morale a trasparenza e reputazione<sup>1</sup>

Alessandro Chiessi<sup>2</sup>

### *Abstract*

Il saggio analizza la condizione del pluralismo morale per cercare di individuare possibili ideali e valori che possano essere assunti come punto di partenza per azioni che si muovono sulla linea di confine tra pubblico e privato. Con riferimento alle principali teorie morali contemporanee che cercano di ovviare ai limiti del pluralismo morale, l'analisi propone una problematizzazione degli ideali di libertà e uguaglianza in riferimento al conflitto di interessi come delineato dalla legge 190/2012 e il "set" valoriale desumibile dal d.P.R. 62/2013. Questo confronto mostra come la trasparenza possa essere assunta come cornice concettuale e condizione operativa dove le azioni degli individui possono essere esercitate a favore dell'interesse generale. Interesse che, se attuato e tutelato, risulta nella buona reputazione di chi agisce e delle amministrazioni pubbliche.

*Parole chiave: pluralismo morale, libertà, uguaglianza, conflitto di interesse, corruzione, trasparenza, reputazione.*

The paper analyzes the condition of moral pluralism trying to distinguish possible ideals and values can be taken as a starting point for actions moving on the borderline between public and private. Referring to the main contemporary moral theories that seek to remedy the limits of moral pluralism, the analysis proposes a problematization of the ideals of freedom and equality with reference to the conflict of interests as outlined by Law 190/2012 and to the value "set" derived from Italian Presidential Decree 62/2013. This assessment shows how transparency can be considered a conceptual framework and operational condition where the actions of individuals can be exercised in favour of the general interest. Interest that, if realized and protected, can lead to good reputation for those who act and for public administrations.

*Keywords: moral pluralism, freedom, equality, conflict of interest, corruption, transparency, reputation.*

---

<sup>1</sup> Saggio ricevuto in data 16/03/2022 e pubblicato in data 25/05/2022.

<sup>2</sup> E-mail: [alessandro.chiessi@santannapisa.it](mailto:alessandro.chiessi@santannapisa.it).

## 1. Introduzione

La cifra distintiva della nostra contemporaneità – forse non più solo contemporaneità – sembra essere il pluralismo morale<sup>3</sup>. Al di là di nostalgie ideologiche o delle condanne nei confronti del relativismo, è possibile considerare la situazione attuale come un crocevia nel quale convivono diversi ideali e valori da cui poi è possibile dedurre canoni comportamentali riconducibili ad altrettanto diverse teorie morali: teorie che, se non entrano in conflitto tra loro, sono per lo meno in contrasto.

Forse la divergenza, il contrasto e il conflitto possono essere i paradigmi privilegiati per tentare di comprendere teoricamente una condizione variegata e il dipanarsi della variabilità politica (intendendo con politica quella «scienza architettonica» di aristotelica memoria<sup>4</sup>). Stando così le cose, controversie estreme sorgono quando i conflitti di valore permeano le relazioni quotidiane e appaiono ad un primo sguardo insolubili.

In questo saggio vorrei problematizzare il pluralismo morale come una possibile condizione di fondo nella quale si esplicano le varie forme di convivenza e relazione sociale. Forme che sono certamente normate dall'apparato legislativo dello Stato nel quale gli individui sono inseriti, ma che trovano nel *silentium legis* del «particolare»<sup>5</sup> un terreno fertile per la conflittualità morale. All'interno del pluralismo morale, allora, diventa necessario soffermarsi sui differenti ruoli che i vari individui rivestono nella società e negli Stati, quindi la relazione che intercorre tra pubblico e privato. Una relazione che mostra tutta la sua problematicità nel cosiddetto conflitto di interesse, inteso come circostanza nella quale il vantaggio individuale è anteposto a quello collettivo.

Se le regole comuni e condivise<sup>6</sup> sono un punto di riferimento privilegiato per poter valutare la situazione in cui si presentano i conflitti di valore, allora direi che sia possibile esaminare la linea di confine oltre la quale il vantaggio – o meglio l'interesse – privato volge a scapito di quello pubblico. La legge 194/2012 e il decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 sono due punti di riferimento giuridico che a mio avviso permettono di discernere e di individuare un “set” valoriale da porre a fattore comune rispetto a quelli elaborati nelle diverse teorie morali. Questo confronto problematizza lo stesso pluralismo morale e rimanderebbe ad una precedenza dei contenuti giuridici rispetto ai principi adottati esplicitamente o implicitamente dai singoli individui. Cercare di stabilire sia il fondamento delle leggi, sia quello della morale e se uno dei due ambiti abbia la precedenza sull'altro diventandone perciò il fondamento, sono certamente annose questioni teoriche che sfociano proprio in specifici modelli concettuali in contrasto tra loro, portando così nuovamente al pluralismo morale.

<sup>3</sup> M. Moehler, *Minimal morality: a multilevel social contract theory*, Oxford University Press, Oxford 2018, pp. 1-6.

<sup>4</sup> *Et. Nic.* I, 1, 1194b.

<sup>5</sup> F. Guicciardini, *Ricordi*, vol. 1, § 28, p. 736, in *Opere*, 3 Voll., a cura di E. Lugnani Scarano, Utet, Torino 1974<sup>2</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, pp. 45-51.

Al fine di scansare una circolarità argomentativa, che partendo dal pluralismo morale, porti poi nuovamente ad esso legittimandolo teoricamente e concretamente con la divergenza, il contrasto o – nel peggiore dei casi – il conflitto, ritengo che sia possibile individuare alcuni ideali e valori che, se relazionati con il “set” valoriale messo a disposizione dalle leggi positive, possono diventare efficaci per un’analisi critica. Analisi che vorrei proporre nei termini della demarcazione all’interno di quello stesso “set” di alcuni specifici elementi che possano risultare condivisibili e quindi alla base del giudizio e dell’agire. In questo modo sembra emergere in controluce anche un discrimine etico-morale per stabilire i confini del conflitto di interessi e perciò un limite tra vantaggio privato e pubblico.

Il fatto di poter individuare alcuni ideali e valori condivisibili mettendo a fatto comune le proposte delle diverse teorie morali con i contenuti delle leggi positive non garantisce però che questi siano riconosciuti o accettati da tutti i membri di una collettività. Anzi, se il pluralismo morale può, da un lato, caratterizzare una certa vivacità teorica in assenza di un unico paradigma assoluto, dall’altro, la sua declinazione empirica pone un profondo problema pratico. La mancanza di ideali e valori condivisi è allora la premessa teorico-pratica che occulta il conflitto di interessi e apre il varco alla legittimazione dell’interesse personale a scapito di quello pubblico.

Come mitigare questo problema teorico-pratico messo in atto dal pluralismo morale e dalla relazione tra l’ambito giuridico e quello etico? Nel contesto della pubblica amministrazione, probabilmente la trasparenza può essere assunta come cornice concettuale, ma anche come condizione operativa, nella quale possono declinarsi sia le valutazioni, sia le azioni che i membri di una collettività mettono in atto nell’esercizio del proprio ruolo: ruolo che riguarda sia l’ambito pubblico, sia quello privato. Attraverso la trasparenza può instaurarsi un circolo “virtuoso” in cui le azioni siano valutate in relazione ai fini connaturati al ruolo rivestito nel particolare contesto amministrativo; valutazione che può portare alla formulazione di eventuali giudizi negativi nel caso in cui si realizzi una predilezione dell’interesse privato su quello pubblico.

Se la trasparenza è la cornice etica, la reputazione, o meglio la buona reputazione frutto della “*compliance*” alle regole comuni e condivise, è il risultato desiderabile che la partecipazione attiva degli individui come cittadini consapevoli possono auspicare per sé e per gli altri<sup>7</sup>. In questa prospettiva, il ruolo rivestito da chi opera nel pubblico, nonostante sussista un contesto caratterizzato dal pluralismo morale, rimanda alla funzione prevista dall’erogazione del servizio e perciò a determinati ideali e valori che il privato cittadino si aspetta siano concretizzati. La trasparenza è quella cornice teorico-pratica nella quale l’operatività è visibile, sia a chi esercita le proprie

---

<sup>7</sup> Al di là delle problematiche che possono sorgere dalla menzogna e dalla calunnia utilizzate *ad hoc* per screditare la reputazione di un individuo, nell’argomentazione che propongo non è ammesso e ammissibile (certamente da un punto di vista etico-morale, ma per certi versi anche giuridico) quello che nel dibattito pubblico italiano è passato agli annali come il “metodo Boffo”, ossia la diffusione di calunnie al fine di estromettere dal proprio ruolo persone che hanno assecondato il potere dominante in quel determinato momento. Cfr. <https://www.lastampa.it/blogs/2010/08/29/news/metodo-boffo-con-falsi-grossolani-1.37281899> (ultimo accesso 5 Marzo 2022).

funzioni pubbliche, sia a chi privatamente usufruisce di quel servizio. Attraverso la trasparenza si può minimizzare la presenza di eventuali conflitti di interesse e al tempo stesso si possono limitare eventuali tentativi che, sfruttando il ruolo esercitato, mirino il privilegio del vantaggio privato a scapito di quello pubblico. Questo è il motivo per cui la reputazione dall'erogazione di un servizio pubblico efficace e dall'ottemperanza dei canoni stabiliti per la fornitura di quello stesso servizio – date anche da strumenti di *soft law* come i codici di comportamento – è corroborata dalla trasparenza, la quale è la cornice entro cui può crearsi quel circolo “virtuoso” tra pubblico e privato.

## 2. Il pluralismo morale

La storia del pensiero occidentale mostra come nel corso dei secoli si siano sviluppate diverse teorizzazioni filosofiche al fine di dare ragione del reale. Queste stesse teorie, risentendo del loro specifico “spirito del tempo”, hanno avuto in passato un carattere per lo più sistematico, ossia si prefiggevano di illustrare in modo esaustivo le differenti sfaccettature del reale: ivi compreso l'agire umano. Nel corso dei secoli, però, questo atteggiamento speculativo è andato via via eclissandosi, lasciando il posto a dottrine sempre più specialistiche e delimitate su determinati e specifici aspetti teorici.

Al di là dei risvolti prettamente epistemologici legati alle articolazioni e agli sviluppi delle riflessioni filosofiche, la diversa impostazione teoretica contemporanea si riverbera direttamente sulle teorizzazioni riguardanti l'agire e più specificatamente le sue finalità, i principi a cui si ispira e i criteri di valutazione per giudicare le azioni. Specificità che, da un certo punto di vista, si presentano astratte, in quanto riconducibili alla tradizionale riflessione morale ed etica<sup>8</sup>, ma che dall'altro mostrano tutto il loro risvolto pratico quando l'azione viene ad esercitarsi in uno specifico contesto relazionale. Dimensione pratica che chiama in causa fin da subito sia l'ambito giuridico con le norme che disciplinano l'agire, sia quello politico attraverso l'elaborazione e la legiferazione di quelle stesse norme che hanno il compito di fornire le regole comuni.

Il pluralismo riguarda allora sia gli ideali, quindi i valori, sia la loro interpretazione, aprendo così a diverse visioni del mondo – le cosiddette *Weltanschauungen* – le quali implicano rispettivamente una particolare concezione a riguardo delle relazioni tra gli individui e perciò pongono domande differenziate sulla nozione di giustizia. Domande che sono analizzate, argomentate e sostanziate secondo differenti paradigmi, a cui fanno riferimento diversi parametri assiologici. Questi stessi paradigmi assumono una coerenza logica interna tale per cui determinate scelte e azioni, guidate secondo specifici principi, possano essere lecite e giustificabili, quindi rispondenti ad una determinata idea di giustizia. Nella nostra contemporaneità, libertarismo,

---

<sup>8</sup> Si veda in questo senso la distinzione hegeliana tra *Moralität* e *Sittlichkeit* (G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, vol. VII, §§ 105 e 142, pp. 203 ss e pp. 292 ss, in *Gesammelte Werke*, 20 voll., Suhrkamp, Francoforte sul Meno 1986).

liberalismo, ugualitarismo, utilitarismo o prioritarismo sono teorie etiche che rimandano non solo ad uno specifico ventaglio valoriale o metodo per dedurlo, ma portano con loro modalità per sostanziare l'ordinamento giuridico, quindi sociale ed economico, perciò di fatto, politico<sup>9</sup>.

Il problema del pluralismo morale – se di problema si può parlare – rimanda alla struttura teoretica che soggiace alle diverse teorizzazioni e quindi alle modalità con cui vengono a sostanzarsi le diverse *Weltanschauungen*. È una questione che riguarda l'approccio, la prospettiva con la quale si vuole dare ragione del reale e quindi fornire una spiegazione per l'agire dell'uomo e i principi a cui soggiace. Si può discutere dell'idea di bene con Platone, o di essenza dell'uomo con Aristotele, oppure analizzare la natura umana con Machiavelli e Hobbes, muovere dalla dimensione empirica con Hume, o prendere in considerazione le possibilità della conoscenza razionale con Kant. Questi pensatori adottano quindi prospettive teoretiche diverse che portano poi a teorizzazioni differenziate, le quali a loro volta tendono a dare una risposta adeguata al problema dell'agire (della sua valutazione e regolamentazione) in coerenza con le premesse di partenza.

Le domande a cui sembra doveroso dare una risposta sono: possono queste teorie della tradizione filosofica occidentale soddisfare efficacemente le esigenze di oggi? Quali sono i parametri di riferimento? Che valori sono utilizzati per valutare e guidare l'agire?

Domande che certamente rinviano alla riflessione morale. Domande che, però, celano al loro interno un presupposto implicito, ossia il fatto che la condizione nella quale gli individui si relazionano sia pluralistica e che l'esperienza comune sia caratterizzata da una molteplicità di valori – non necessariamente, ma potenzialmente in contrasto, se non in conflitto tra loro. Queste domande, allora, potrebbero apparire circolari presupponendo come dato di fatto il pluralismo morale; ma l'attuale momento storico e il contesto socio-politico rivelano una determinata base empirica. Riecheggiando la distinzione humeana tra “essere” e “dover essere”, è possibile muovere da un contesto fattuale e quindi elaborare una riflessione etica sugli individui e la loro relazionalità a partire proprio dalla pluralità di valori e conseguentemente di paradigmi interpretativi che ne forniscono legittimità e condivisibilità<sup>10</sup>.

Questa polifonia assiologica può essere assunta, allora, come punto di partenza per riflettere sugli strumenti a disposizione di ciascun individuo per valutare, scegliere – in una parola determinare la volontà – e relazionarsi reciprocamente. Polifonia assiologia che diventa ancor più problematica se i diversi interessi vengono a collidere l'un l'altro o non corrispondono alle esigenze istituzionali che un determinato ruolo sociale richiede. Il pluralismo morale mostra come il bilanciamento degli interessi non

<sup>9</sup> Cfr. M. Moehler, *Minimal morality*, cit., p. 1.

<sup>10</sup> Alcuni studiosi distinguono inoltre tra pluralismo morale e “pluralismo morale radicale” (“deep moral pluralism”): cfr. M. Moehler, *Minimal morality*, cit., p. 1.

sia solo una questione normativa, ma abbia anche ampie radici etiche, radici talmente profonde da rimandare alla nozione di bene comune<sup>11</sup>.

Caratteristica del pluralismo morale sembra essere la sua riduzione alla ragionevolezza e di conseguenza alla ragione: non più l'*orthos logos*, la *recta ratio* degli antichi, ma una facoltà dell'intelletto capace di calcolare, argomentare, stabilire connessioni di causa-effetto<sup>12</sup>. Una ragionevolezza che presuppone all'interno del pluralismo morale una possibile categorizzazione circa i diversi approcci e paradigmi adottati al fine di risolvere o ridurre al minimo i contrasti o i conflitti tra ideali, valori e canoni di comportamento dedotti dagli stessi ideali e valori o dalle conseguenze delle azioni. La tendenza nella riflessione filosofica contemporanea è allora di circoscrivere il pluralismo morale in una sorta di pluralismo morale ragionevole<sup>13</sup>.

Questa ragionevolezza di fondo presuppone che sussista almeno una certa forma di consenso nei riguardi di determinati ideali e conseguentemente valori. Una condizione che presenta però differenziazioni nell'articolazione delle argomentazioni e dei modelli teorici proposti al fine di ovviare a quel pluralismo che emerge da un punto di vista fattuale. Si può discutere di teorizzazioni che rimandano ad un progetto di ragione pubblica liberale all'interno della quale possono assumere una maggiore centralità teorica la ragionevolezza intesa come consenso, oppure come convergenza nei confronti di determinati ideali e valori. In questa cornice rientrano anche le teorie che rimandano a specifiche declinazioni del contratto sociale – ulteriormente distinte in “contrattarianismo” (come in Hobbes) e “contrattualismo” (come in Kant e Rousseau) – oppure al “convenzionalismo” (come in Hume) o all'utilitarismo e al consequenzialismo (come in Bentham e Mill)<sup>14</sup>.

### 3. Contrattarianismo, contrattualismo, convenzionalismo e utilitarismo

Dati questi diversi paradigmi, l'articolazione argomentativa del contrattarianismo rinvia a quel tipo di accordo sociale, convenuto attraverso il patto, che considera la ragione una forma di calcolo in grado di determinare ciò che è vantaggioso o svantaggioso per il singolo e la collettività. Nel contrattarianismo soggiacerebbe un'idea di ragione strumentale che porta gli individui a non contestare i canoni comportamentali

---

<sup>11</sup> Cfr. P. Vanderschraaf, *Strategic Justice*, Oxford University Press, New York 2019; A.O. Hirschman, *The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before its Triumph*, Princeton University Press, Princeton 1977.

<sup>12</sup> I riferimenti alle grandi voci della tradizione filosofica non possono che essere da un lato Hobbes e Hume, mentre dall'altro Kant.

<sup>13</sup> Cfr. M. Moehler, *Minimal morality*, cit., p. 5.

<sup>14</sup> Cfr. S. Darwall, *Contractarianism/Contractualism*, Wiley-Blackwell, Oxford 2003, pp. 1-8.

condivisi, perché sono il frutto di quell'accordo ottenuto con il calcolo dei vantaggi sugli svantaggi<sup>15</sup>.

Il contrattualismo, dal canto suo, esibisce uno specifico ruolo della razionalità con la quale gli individui, ritenendosi vicendevolmente uguali, sono in grado di sviluppare strumenti procedurali per giustificare ideali, valori e canoni comportamentali condivisi. Dal momento che non è garantita la validità di quella procedura (razionale), emerge un'implicita rilevanza di alcuni ideali e valori – solitamente legati alla tradizione liberale – che svolgono la funzione di sostrato teorico per attuarla e legittimarla. Questi ideali e valori prevedono *in primis* l'uguaglianza, ma con essa l'autonomia, l'imparzialità e la reciprocità. Anche la proposta teorica di Rawls fa riferimento a questo contesto argomentativo e il principio di giustizia che ha elaborato è desumibile nel momento in cui gli individui, esercitando una razionalità pubblica, riconoscono quei medesimi ideali e valori liberali<sup>16</sup>. Scanlon, dal canto suo, individua negli uomini un desiderio reciproco di vivere insieme e ritiene che proprio la ragionevolezza sia all'origine dell'equità: ciascun individuo riconoscendo la ragione degli altri, riconosce anche la sua uguaglianza morale e perciò la capacità di condividere ideali e valori comuni<sup>17</sup>.

All'interno delle teorie morali contemporanee, il convenzionalismo non è prettamente focalizzato sulla dimensione razionale: gli individui sono considerati moralmente sensibili e proprio a partire da questa sensibilità è possibile stabilire canoni comportamentali condivisi e condivisibili. Canoni che, nel corso del tempo, rimandano alle pratiche sociali invalse all'interno di una collettività. Il convenzionalismo ridimensiona il ruolo della ragione nella definizione degli ideali e dei valori, riconducendoli alla sensibilità dell'uomo – ossia in ultima istanza alla natura umana<sup>18</sup> – perché derivano dalle convenzioni che permangono o evolvono nel corso del tempo.

Questo riferimento alle caratteristiche sensibili degli individui non risolve in modo definitivo il problema del pluralismo morale. Se gli ideali e i valori che modellano i canoni comportamentali possono essere frutto dell'evoluzione socio-culturale

---

<sup>15</sup> Inutile dire che si presenta un problema circa il pluralismo dei risultati di quel calcolo che in Hobbes è superabile attraverso l'assolutismo politico, il quale, una volta instaurato, interviene decidendo direttamente in caso di contrasto. La teoria contrattariana in linea di principio presuppone una rinegoziazione che stabilisca le priorità in caso di contrasto, una rinegoziazione che in mancanza di un'autorità politica non è detto sia in grado di raggiungere l'obiettivo della risoluzione del conflitto. Cfr. T. Hobbes, *Leviathan*, vol. III, in *The English Works* (1839), 11 voll., a cura di W. Molesworth, Scientia, Aalen 1966.

<sup>16</sup> In questo senso si legga anche la «posizione originaria»: cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice* (1971), Harvard University Press, Cambridge (MA) 1999, pp. 15-19.

<sup>17</sup> Qui sembrerebbe ritornare la questione se l'uomo sia un animale politico o meno, a partire dallo *zoon politicon* di Aristotele (*Pol.* I, 2, 1253a). Si vedano inoltre: T. Scanlon, *Contractualism and Utilitarianism*, in A. Sen e B. Williams, *Utilitarianism and Beyond*, Cambridge University Press, Cambridge 1982, pp. 102-128; Id., *What We Owe to Each Other*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1998.

<sup>18</sup> A riguardo del «senso morale» bisogna ricordare la critica mossa da George Edward Moore quando discute di «fallacia naturalistica», ossia dei problemi connessi a considerare il piacere, perciò la sensibilità e quindi la natura umana alla base della morale: cfr. G.E. Moore, *Principia Ethica* (1903), Cambridge University Press, Cambridge 1922<sup>2</sup>, pp. 10-11.

e possono essere accettati “a senso”<sup>19</sup>, gli individui, nel momento in cui si considerano vicendevolmente liberi e uguali, tenderanno a giustificare i loro giudizi e il loro modo di comportarsi. Per questo motivo ideali, valori e canoni comportamentali che sorgono dall’evoluzione socio-culturale necessitano di uno strumento razionale – una procedura – affinché possano essere condivisibili e condivisi da un’ampia platea. Questo strumento, questa procedura necessita allora di una ragione pubblica che ammetta come cornice argomentativa sia la libertà, sia l’uguaglianza: riferimenti ideali e valoriali che conferiscono un contenuto, un significato – in ultima istanza una giustificazione – ai canoni comportamentali che guidano gli individui appartenenti ad una stessa collettività<sup>20</sup>.

Un’ulteriore prospettiva in ambito etico è fornita dall’utilitarismo o più in generale dal consequenzialismo. Il modo di comportarsi, le diverse azioni, possono essere regolamentate attraverso disposizioni che rimandano ad un giudizio che valuta il vantaggio del maggior numero di persone<sup>21</sup>. Una valutazione *ex ante* delle possibili conseguenze che si riferisce comunque a quella capacità razionale assimilabile al calcolo e quindi ad una nozione di ragione strumentale. Anche in questo caso, però, l’implicito argomentativo è dato dagli ideali e dai valori liberali di libertà e uguaglianza: il calcolo che stabilisce le regole per la felicità o l’utilità di tutti presuppone una valutazione disinteressata e benevola che può essere realizzata solo se tutti si ritengono uguali<sup>22</sup>. Inoltre, se tutti si considerano vicendevolmente uguali, si ammette anche implicitamente che tutti possano valutare liberamente ciò che è meglio per la collettività preconizzando le conseguenze delle loro azioni.

Se l’utilitarismo e, più in generale, il consequenzialismo presuppongono la libertà e un’uguaglianza di fatto, anche il contrattarianismo, il contrattualismo e il convenzionalismo presuppongono la validità di alcuni ideali e valori fondativi che permettono di circoscrivere il pluralismo morale attraverso un’argomentazione razionale:

---

<sup>19</sup> Ampio è il dibattito sul “senso morale” che da Hutcheson a Hume ha infiammato e infiamma gli studiosi fino ai giorni nostri: cfr. F. Hutcheson, *An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue* (1726), Liberty Fund, Indiana 2004, pp. 89-91; D. Hume, *Treatise of Human Nature* (1740), vol. I, II, in *Philosophical Works*, 4 voll., a cura di T.H. Green e T.H. Grose, Scientia, Aalen 1964. A riguardo della critica si vadano almeno: A.C. Baier, *A Progress of Sentiments. Reflections on Hume’s Treatise*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1991; W. Waxman, *Hume’s Theory of Consciousness*, Cambridge University Press, Cambridge 1994; J. Harris, *Hume: An Intellectual Biography*, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

<sup>20</sup> G. Gaus, *The Order of Public Reason: A Theory of Freedom and Morality in a Diverse and Bounded World*, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

<sup>21</sup> Classica è l’espressione benthamiana che considera l’utile «la più grande felicità del maggior numero di persone» (J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1798), Pickering, Londra 1823, p. 9). John Stuart Mill è anche più radicale quando afferma: «La felicità, parametro utilitarista di cosa è moralmente corretto nella condotta umana, non è la felicità personale dell’agente, ma quella di tutti gli interessati» (J.S. Mill, *Utilitarianism*, Parker and Bourn, Londra 1863, p. 24).

<sup>22</sup> Si tratta di quello “spettatore imparziale” che è entrato nel dibattito contemporaneo fin dalla fine dell’Ottocento e che per certi versi rinvia al rawlsiano “velo di ignoranza”. John Stuart Mill anche in questo caso è chiaro: «l’utilitarismo richiede a chi agisce di essere rigorosamente imparziale, uno spettatore disinteressato e benevolo» (*Ibid.*).



argomentazione che, se esercitata pubblicamente, consente ad alcuni canoni comportamentali di risultare accettabili e accettati. Diverso è il caso nel quale anche questi stessi ideali e valori fondativi riconducibili alla tradizione liberale non siano approvati. Il multiculturalismo, per esempio, prevede che nello stesso luogo siano in relazione individui con “set” valoriali in opposizione o, per lo meno, che non tutti gli individui riconoscano la libertà e l’uguaglianza come un punto di partenza per costruire un accordo sui modi e le regole di condotta<sup>23</sup>. In questo caso si può parlare di “pluralismo morale radicale” ed una riposta sembra poter giungere dalla teoria contrattariana a due livelli<sup>24</sup>.

La teoria contrattariana a due livelli cerca di travalicare gli ipotetici limiti del cosiddetto pluralismo morale ragionevole, che ipotizza e ammette una certa adesione a determinati ideali e valori condivisi; gli stessi ideali e valori che soggiacciono alle democrazie occidentali: libertà e uguaglianza *in primis*, ma a seguire anche autonomia, imparzialità e reciprocità. Il problema sorge quando non tutti i membri di una collettività, non solo non condividono gli stessi ideali e valori, ma possono essere per certi versi illiberali o rimandare ad usi e costumi che non collimino con quelli invalsi all’interno di una specifica società<sup>25</sup>. In questo caso, un approccio alla morale attraverso una razionalità puramente strumentale consentirebbe alle parti di raggiungere un accordo per superare quella conflittualità esiziale che può mettere a repentaglio la vita.

Al di là delle problematiche fattuali legate al pluralismo morale, è possibile notare che anche le teorizzazioni filosofiche non sono sempre concordi sia sui principi, sia sui modi per superare le situazioni di contrasto e potenziale conflitto tra valori. Seppur sussista una varietà che porta alcuni a operare determinati giudizi a conseguentemente ad intraprendere determinate condotte, nel contesto etico europeo ed italiano, la libertà e l’uguaglianza (giuridica) possono essere considerati ideali o valori costitutivi a cui attinge l’elaborazione dei canoni comportamentali comuni. Ma qual è il confine della libertà? O meglio: che spazio d’azione pubblico trova la libertà privata del singolo individuo? Libertà e uguaglianza possono entrare in contrasto?

#### 4. Il pubblico e il privato tra ambito giuridico ed etico: contro il conflitto di interessi con trasparenza e reputazione

La libertà e l’uguaglianza problematizzano non solo le teorie morali circa il pluralismo morale, ma chiamano in causa anche l’ambito giuridico con riferimento alle regolamentazioni delle azioni fornita dalle norme. Il riconoscimento della libertà e dell’uguaglianza come ideali e valori di riferimento, allora, non risolve le problematiche circa il modo di agire all’interno della collettività. Come emerge implicitamente dai quesiti

<sup>23</sup> Cfr. W. Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, Oxford 1995.

<sup>24</sup> Questo è l’obiettivo teorico di Moehler.

<sup>25</sup> Si pensi in questa prospettiva alla questione relativa alla poligamia: pratica diffusa in certe culture con riferimento a determinate religioni, ma che non trova spazio nelle democrazie occidentali.

presupposti, la relazione tra pubblico e privato è una fonte di divergenze nella valutazione e nella determinazione delle azioni. L'esercizio della libertà in un contesto privato è differente da quello nel contesto pubblico e il ventaglio di possibilità offerto dal primo ambito è costitutivamente differente dal secondo.

Considerando ciascun individuo uguale all'altro, si potrebbe interpretare l'esercizio della libertà in modo assoluto – in senso etimologico “*ab legibus solutus*” – quindi inviolabile e imprescindibile, così da non prevedere forme di regolamentazione<sup>26</sup>. Posizione che ipoteticamente potrebbe trovare una sua validità se tutti i membri di una collettività fossero “anime belle” e le finalità – o meglio gli interessi – dei singoli fossero in sintonia con quelli della collettività.

La libertà come ideale e valore trova nella cultura occidentale una prima formalizzazione “in negativo” con il divieto di subire ingerenze altrui (sul proprio corpo) nell'art. 39 della *Magna Charta Libertatum* (1215). La libertà personale ottiene pertanto un primo fondamento giuridico proprio in questo documento; fondamento ribadito successivamente sempre in Inghilterra con l'*Habeas Corpus Act* del 1679 e nelle costituzioni nate dalle rivoluzioni americana e francese. Accanto alla libertà personale come assenza di vincoli fisici imposti da altri, nelle riflessioni filosofico-giuridiche successive sono correlati anche contenuti che rimandano alla libertà di movimento, di espressione e religiosa<sup>27</sup>.

In Italia, la libertà (personale, di movimento, di espressione e religiosa) è manifestamente sancita con l'art. 13, della Costituzione; una libertà che prevede comunque forme di limitazione in ambito privato, perché si presuppone che ciascun individuo elabori finalità differenziate che possano entrare in conflitto tra loro, ma anche con la collettività. Il pluralismo morale infatti ammettendo diversi “set” valoriali ammette che all'interno dello stesso contesto relazionale, più individui – pur riconoscendo la validità della libertà e dell'uguaglianza – possano elaborare i propri rispettivi fini che rispondono ai loro relativi interessi. Questa condizione di mutevolezza circa le finalità e gli interessi crea le premesse per contrasti intra e inter-individuali in ambito privato, ma anche nei confronti della collettività in quello pubblico.

La discrepanza che intercorre tra l'interesse privato e quello pubblico ha generato perciò in Italia un ampio dibattito incentrato principalmente sulle più alte cariche dello Stato. Al di là delle differenti posizioni partitiche, la discussione adombra un tema che riguarda le relazioni socio-economiche tra gli individui. Individui che condividono uno stesso spazio socio-politico e che la legge 190/2012, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione* disciplina nella relazione tra pubblico e privato, riconoscendo nel conflitto di interessi una delle fonti principali di corruzione. La norma traccia la linea di confine tra chi opera nella pubblica amministrazione e chi svolge le proprie attività nel settore privato al fine di preservare l'interesse pubblico, inteso come interesse generale. Così la legge 190/2012

<sup>26</sup> Tema che tra l'altro è emerso e, per certi versi, esacerbato durante la pandemia dove le politiche di contenimento dei contagi con l'adozione del cosiddetto “*green pass*” sono state oggetto di critiche nella prospettiva della imitazione delle libertà personali.

<sup>27</sup> Per la libertà di espressione il riferimento rimane il saggio *On Liberty* di John Stuart Mill del 1859.

determina specifici contesti relazionali in cui possono sussistere forme di conflitto di interessi: un primo contesto si ritrova quando si è in presenza di un dipendente di un'amministrazione pubblica che proviene da un'azienda privata e ha possibilità di affidare incarichi all'azienda di provenienza; un secondo quando un funzionario che esercita le proprie mansioni in ambito pubblico, ma ricopre anche cariche elettive (in parlamento, consiglio regionale, consiglio provinciale, consiglio comunale, ecc.); un terzo contesto sussiste quando un dipendente di un'amministrazione pubblica continua a svolgere il proprio ruolo pur avendo ricevuto una condanna in via definitiva.

La caratterizzazione del conflitto di interessi fornita dalla legge 190/2012 mostra alcuni ambiti specifici delle problematiche che si possono venire a creare tra pubblico e privato, se non altro, per il fatto che ogni dipendente dell'amministrazione pubblica è anche e comunque un privato cittadino, quindi portatore di un proprio interesse individuale. È proprio lo specifico interesse privato del dipendente pubblico può essere l'origine di una conflittualità interna alla stessa amministrazione pubblica. In questo caso però un'ulteriore norma stabilisce la precedenza dell'interesse pubblico, quindi generale, a scapito di quello privato. Il decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici* ha lo scopo di agire all'interno di quella zona grigia che intercorre tra l'universalità della legge e la specificità del particolare in cui ogni individuo si trova a compiere giudizi e a determinare le proprie azioni. In questa zona grigia rimane difficoltoso porre una norma positiva che riesca a discernere tutti i casi concreti in cui l'interesse pubblico è sacrificato a vantaggio di quello privato; ma è proprio con uno strumento di *soft law* come il codice di comportamento che il legislatore vuole palesare in maniera incontrovertibile la precedenza dell'interesse pubblico e quindi generale su quello privato.

Posta in questi termini parrebbero non sussistere problemi di sorta, se non che la natura costitutiva della zona grigia tra universalità della legge e particolarità della scelta individuale, in assenza di una dimensione pubblica, di una esternazione del modo di operare all'interno delle procedure amministrative, farebbe pendere palesemente l'ago della bilancia a favore dell'interesse privato.

Il d.P.R. 62/2013 nel momento stesso in cui vuole disciplinare le possibilità di azione dei dipendenti pubblici<sup>28</sup> esibisce di fatto un corredo valoriale da cui è desumibile la precedenza dell'interesse pubblico su quello privato. Il d.P.R. 62/2013 fornisce un vero e proprio lessico etico che può svolgere un ruolo sia di indirizzo circa le finalità, sia di esercizio a riguardo delle azioni; in questo senso di leggano da un lato: l'*interesse generale*, l'*interesse pubblico*, il *contenimento dei costi*, l'*economicità*, l'*efficienza*, l'*efficacia*, la *parità di trattamento* e la *parità di condizioni*; dall'altro: la *buona fede*, la *diligenza*, la

---

<sup>28</sup> Con dipendente non si intendono solamente coloro che rientrano nell'organigramma stabile delle pubbliche amministrazioni, ma in un senso più ampio rientrano anche consulenti e fornitori. Cfr. A. Fiorella, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Nardini, Firenze 1984, pp. 283 ss.; R. Cavallo-Perin, *L'etica pubblica come contenuto di un diritto degli amministrati alla correttezza dei funzionari*, in F. Merloni e R. Cavallo-Perin (a cura di), *Al servizio della Nazione*, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 147-161, spec. 149-151 e R. Cavallo-Perin e B. Gagliardi, *Status di funzionario pubblico*, in «Diritto Amministrativo», n. 1, 2009, pp. 53-89.

*disciplina, la correttezza, l'equità, l'imparzialità, l'indipendenza, l'integrità, la lealtà, l'obiettività, l'onore, la proporzionalità, la ragionevolezza e la trasparenza.*

Sebbene i riferimenti giuridici siano palesi, all'interno di un contesto relazionale in cui vige il pluralismo morale, che ammette in linea di principio e di fatto una pluralità di finalità e interessi, serve uno strumento che faciliti e legittimi la precedenza dell'interesse pubblico su quello privato, limitando le forme di conflitto. Questo strumento è ravvisabile nella trasparenza<sup>29</sup> che si delinea come cornice teorico-operativa, ossia come condizione all'interno della quale possono realizzarsi dal punto di vista pratico gli ideali e valori (menzionati nel d.P.R. 62/2013), ovvero una cornice pratica per attuare procedure amministrative verificabili e verificate<sup>30</sup>. La pubblicità, intesa come conoscibilità dell'operato delle pubbliche amministrazioni da parte dei privati cittadini, è ribadita anche attraverso il Decreto legislativo 97/2016 conosciuto come FOIA (*Freedom of Information Act*) e induce chi ricopre incarichi pubblici a dover rendere conto delle proprie azioni. Il dover rendere conto di ciò che si mette in atto (che prendendo in prestito una parola anglosassone potrebbe essere definito come *accountability*) nella relazione tra pubblico e privato minimizza di fatto la zona grigia dell'universalità della legge e della particolarità dell'agire. Ma questa relazione non è da intendersi semplicemente nei termini del controllo da parte di chi usufruisce dei servizi: i privati cittadini possono infatti partecipare nel miglioramento di eventuali procedure che non rispondono a pieno alle esigenze della collettività.

Per questa ragione la trasparenza diventa la cornice in cui – attraverso la pubblicità delle procedure amministrative, il loro controllo, valutazione e implementazione – l'agire di chi opera nelle pubbliche amministrazioni è esercitato in circostanze dove il conflitto di interesse è minimizzato e più in generale la corruzione è limitata. Se la trasparenza è la cornice operativa all'interno della quale si incontrano le istanze pubbliche e private, una volta palesati gli ideali e i valori di riferimento, desumibili dall'apparato giuridico<sup>31</sup> la minimizzazione delle situazioni di conflitto di interesse (e quindi di corruzione) unita alla pubblicità di un'azione amministrativa che risponde a quegli stessi ideali e valori erogando un servizio partecipato nei confronti della cittadinanza, porta all'incremento della reputazione: una buona reputazione.

<sup>29</sup> Citata sia dalla Legge 190/2012 che dal d.P.R. 62/2013.

<sup>30</sup> Cfr. F. Merloni e A. Pirni, *Etica per le istituzioni. Un lessico*, Donzelli, Roma 2021, pp. 165-190.

<sup>31</sup> In questo senso fa parte del dibattito pubblico la discussione che rimanda al pluralismo morale nella definizione degli ideali e dei valori di riferimento: si veda in questo senso il ruolo della razionalità pubblica. Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice*, cit., pp. 123-138.